



Alla cortese attenzione di:

Titolare o Legale Rappresentante  
Direttore generale  
Direttore del personale  
R.S.P.P.



Trezzano s/N, 20 marzo 2020  
Circolare N. 25/O-09

**Oggetto: Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 cd. “Cura Italia”. Principali misure per imprese e lavoratori**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18](#), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Cura Italia).

Il Decreto stanziava **risorse significative**, utilizzando tutti gli spazi di bilancio per i quali il Governo aveva chiesto l'autorizzazione al Parlamento. In termini di saldo netto da finanziare (differenza tra le entrate finali e le spese finali dello Stato), l'impatto del decreto nel 2020 arriva a 24,786 miliardi.

Il provvedimento delinea un ventaglio di interventi ad ampio spettro, che vanno dal potenziamento del Servizio sanitario al lavoro, alla liquidità e al supporto di imprese e famiglie.

Sulla base di quanto evidenziato da Confindustria, che ha elaborato una nota di commenti e di chiarimenti al Decreto-legge, **nelle pagine che seguono è disponibile una sintesi delle misure di maggiore interesse per le imprese**, suddivise per temi.

Vi ricordiamo che Assofond è operativa e che è possibile contattare:

Silvano Squaratti ([s.squaratti@assofond.it](mailto:s.squaratti@assofond.it) – 335 6972281)

Gualtiero Corelli ([g.corelli@assofond.it](mailto:g.corelli@assofond.it) – 348 7319422)

Andrea Bianchi ([a.bianchi@assofond.it](mailto:a.bianchi@assofond.it) – 348 7319421)

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale  
Silvano Squaratti



## Sommario

|  |          |
|--|----------|
| <b>Lavoro.....</b>   | <b>3</b> |
| Estensione degli ammortizzatori sociali.....   | 3        |
| Sospensione delle procedure di licenziamento avviate a partire dal 23 febbraio scorso..  | 3        |
| Congedi parentali per dipendenti con figli entro i 12 anni.....  | 3        |
| Estensione a 12 giorni dei permessi legati alla Legge 104.....   | 3        |
| Equiparazione della quarantena alla malattia.....  | 4        |
| Lavoro agile.....  | 4        |
| Premio per i dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo .....   | 4        |
| <b>Sostegno alla liquidità delle imprese .....</b>   | <b>4</b> |
| Sospensione di rate di mutui e altri finanziamenti fino al 30 settembre 2020 .....   | 4        |
| Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI .....   | 4        |
| Supporto per le imprese danneggiate che non accedono al Fondo di garanzia attivata<br>attraverso CDP .....                                   | 5        |
| Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro .....   | 5        |
| <b>Sospensione e differimento di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi (v.<br/>anche tabelle di sintesi a pagg. 8 e ss.) .....</b> | <b>5</b> |
| Versamenti tributari, contributivi e dei premi INAIL .....   | 5        |
| <i>Imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro con sede nel territorio nazionale .....</i>   | <i>6</i> |
| <i>Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro con sede nel territorio nazionale .....</i>   | <i>6</i> |
| <i>Imprese con sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza indipendentemente<br/>        dal fatturato.....</i>                 | <i>6</i> |
| <i>Imprese con sede nella cd. zona rossa .....</i>   | <i>6</i> |
| Adempimenti tributari .....  | 7        |
| <i>Imprese con sede nel territorio nazionale indipendentemente dal fatturato .....</i>   | <i>7</i> |
| Sospensioni e proroghe di altri adempimenti .....  | 7        |
| <b>Versamenti e adempimenti: tabelle riassuntive .....</b>   | <b>8</b> |



## Lavoro

### Estensione degli ammortizzatori sociali

- a) I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono fare ricorso alla **cassa integrazione guadagni ordinaria, all'assegno ordinario** per chi è iscritto al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterale, ovvero alla **cassa in deroga** sostanzialmente per tutti i lavoratori con **causale "emergenza COVID-19"**. La volontà del Governo sarebbe di concedere l'ammortizzatore sociale **retroattivamente** (dal 23 febbraio), per un massimo di 9 settimane da fruire **entro il mese di agosto**. Tuttavia, per ovviare a una cattiva formulazione del testo, **appare urgente un intervento chiarificatore dell'INPS** sulle procedure da seguire, con riferimento soprattutto all'informazione e consultazione sindacale. Inoltre, occorre considerare anche la situazione delle imprese che hanno avviato una procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di concessione.
- b) Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un **trattamento di integrazione salariale straordinario**, possono presentare **domanda di concessione del trattamento ordinario** di integrazione salariale e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.
- c) Le Regioni possono autorizzare una **cassa di integrazione salariale in deroga** in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Nella relazione tecnica si chiarisce che **la CIG in deroga spetta alle aziende che non hanno diritto né alla CIGO né ai fondi di solidarietà bilaterali**.

### Sospensione delle procedure di licenziamento avviate a partire dal 23 febbraio scorso

L'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è **precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo **sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020**. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo.

### Congedi parentali per dipendenti con figli entro i 12 anni

Per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i **figli di età non superiore ai 12 anni**, di uno **specifico congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un **totale complessivo di 15 giorni**. In alternativa al congedo il lavoratore può fruire del "**voucher baby-sitter**" nella misura di 600 euro una tantum.

### Estensione a 12 giorni dei permessi legati alla Legge 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive **dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020**.



## Equiparazione della quarantena alla malattia

Il **periodo trascorso in quarantena** con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato **è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico** previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Come in precedenti provvedimenti, in deroga alle norme vigenti, si prevede quindi che le prestazioni previdenziali che sarebbero a carico del datore di lavoro possano essere, previa domanda agli Istituti previdenziali, posti a carico dello Stato. Il finanziamento della misura pare però molto limitato (130 milioni per il 2020) e in caso di sfioramento del tetto del finanziamento l'istanza non viene accolta.

## Lavoro agile

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori **dipendenti disabili** o che abbiano **nel loro nucleo familiare una persona con disabilità accertata** ai sensi di legge hanno diritto a svolgere la loro prestazione in modalità di lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Inoltre, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con **ridotta capacità lavorativa** è riconosciuta la **priorità nell'accoglimento** delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

## Premio per i dipendenti che lavorano in sede nel mese di marzo

Viene riconosciuto un **bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, che abbiano percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che, durante il mese di marzo 2020, **prestino la propria attività presso la sede di lavoro**.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo assoggettato ad IRPEF ed è ragguagliato ai giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro.

## Sostegno alla liquidità delle imprese

### Sospensione di rate di mutui e altri finanziamenti fino al 30 settembre 2020

**È prevista una moratoria ex lege per le PMI**, per la quale sono stanziati 1,73 miliardi, e che consente di sospendere, fino al 30 settembre 2020, **rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche intera rata), nonché il rimborso di prestiti non rateali**; la misura rende inoltre possibile sospendere, sempre fino al 30 settembre, le revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020 (utilizzato e accordato). L'intervento, positivo e auspicato dalle PMI in difficoltà, dovrebbe riferirsi a finanziamenti alle imprese per circa 219 miliardi e attivare **maggiore liquidità per oltre 87 miliardi**.

### Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI

È potenziato, per nove mesi, il **Fondo di Garanzia per le PMI**, rifinanziato con 1,5 miliardi, che mira a sostenere il flusso di nuovo credito bancario alle PMI: vengono innalzate le percentuali di copertura con possibilità di arrivare anche fino al 90%, azzerati i costi di utilizzo del Fondo e alzato l'importo massimo garantito a 5 milioni per impresa. Con lo stanziamento aggiuntivo (in caso di copertura all'80% di tutte le operazioni) il Fondo potrebbe attivare circa 55 miliardi di nuovo credito. In sede di conversione, Confindustria rappresenterà l'esigenza di potenziare le misure contenute nel DL ed estenderle alle mid-cap.

## **Supporto per le imprese danneggiate che non accedono al Fondo di garanzia attivata attraverso CDP**

Prevista una **misura di supporto per le imprese danneggiate che non accedano al Fondo di garanzia attivata attraverso CDP**. L'intervento - che prevede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di copertura delle prime perdite di portafogli, in favore di banche e intermediari finanziari che erogino finanziamenti alle imprese colpite dall'emergenza e operanti in specifici settori da individuare con decreto MEF-MISE - dovrebbe consentire di **supportare anche le imprese medie e grandi**. Per la copertura di tale garanzia statale sono stanziati 500 milioni che, stando alle dichiarazioni del Governo, consentiranno di attivare finanziamenti per circa 10 miliardi.

È stata poi prevista, in linea con quanto sollecitato da Confindustria, la possibilità che con un successivo decreto attuativo siano introdotte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche grandi, nella forma di **finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%**.

## **Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 assegna particolare valenza alle azioni di sanificazione.

Sul punto, per il periodo d'imposta 2020, l'art. 64 riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 17 aprile 2020.

## **Sospensione e differimento di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi (v. anche tabelle di sintesi a pagg. 8 e ss.)**

### **Versamenti tributari, contributivi e dei premi INAIL**

Le misure previste dal DL per questo ambito sono **differenziate in funzione del settore economico di appartenenza, della dimensione e dell'ubicazione dell'impresa**.

Il decreto individua infatti una serie di **settori economici** (cultura, turismo, intrattenimento, sport, fiere, gestione di servizi di trasporti, gestione di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali, giochi e scommesse, terme, parchi divertimento, ristorazione e mense, servizi educativi, allestitori di manifestazioni, ecc.) **ritenuti maggiormente impattati** sul fronte economico dall'epidemia, per i quali dispone la sospensione dei versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, già concessa alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour-operator dall'articolo 8 del DL n. 9/2020<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Questa sospensione, indipendente dalla dimensione dei soggetti e dal luogo di residenza o di operatività nel territorio dello Stato, è relativa a: versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituti d'imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) per i mesi di marzo e aprile; versamenti IVA scadenti nel mese di marzo (anche per il settore turistico cfr. art. 57, comma 3); versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile.



**Per tutti gli altri settori economici**, incluso quello relativo all'attività di fonderia, il decreto dispone quanto segue:

***Imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro con sede nel territorio nazionale***

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione residenti o operativi in Italia, non esercenti attività nei settori cd. maggiormente colpiti, che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso all'entrata in vigore del decreto-legge (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) avevano un **ammontare di ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro è concessa la sospensione relativa a:**

- **versamenti delle ritenute operate** in qualità di sostituti d'imposta (in base agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) dovuti nel mese di marzo;
- **versamenti IVA** scadenti nel mese di marzo;
- **versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** del mese di marzo.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione **entro maggio 2020** o in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020.

***Imprese con fatturato superiore a 2 milioni di euro con sede nel territorio nazionale***

Per le **imprese non rientranti nei settori cd. maggiormente colpiti e con fatturati superiori ai 2 milioni di euro**, il decreto-legge **proroga i versamenti dovuti verso la Pubblica Amministrazione in scadenza il 16 marzo** (debiti IVA, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, ecc.), **al 20 marzo 2020**, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Lo slittamento dei termini, ottenuto con fatica e grazie a ripetute sollecitazioni da parte di Confindustria e delle associazioni del sistema, è stato di soli quattro giorni poiché il Governo ha segnalato la necessità di non inaridire i flussi di cassa, in modo particolare per finanziare il Sistema Sanitario.

***Imprese con sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza indipendentemente dal fatturato***

Per **tutti i soggetti** residenti o operativi nelle province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza** è disposta la **sospensione fino a maggio 2020 dei versamenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020**. Tale sospensione si applica indipendentemente dal settore di appartenenza e dal volume d'affari maturato. Nel caso il versamento sia già stato assolto, non sono previsti rimborsi.

***Imprese con sede nella cd. zona rossa***

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa, nei **territori della cd. zona rossa** (indicati nell'allegato I del DPCM 1° marzo 2020<sup>2</sup>) restano ferme le regole stabilite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020. Tale provvedimento ha disposto la **sospensione di tutti i versamenti tributari scadenti entro il 31 marzo 2020**. Entro tale data, le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non vengono operate. I contributi previdenziali e assistenziali (non regolati dal predetto decreto ministeriale) sono sospesi anche per tali soggetti fino al 30 aprile 2020.

---

<sup>2</sup> Nella Regione Lombardia: i comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: il Comune di Vo'.



## **Adempimenti tributari**

### ***Imprese con sede nel territorio nazionale indipendentemente dal fatturato***

**Per tutti i soggetti** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute** alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**.

Tra gli adempimenti più importanti in questo periodo, si ricorda la presentazione della **dichiarazione annuale IVA 2020**, in scadenza il 30 aprile 2020: potrà essere trasmessa **entro il 30 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni.

### **Sospensioni e proroghe di altri adempimenti**

Sono sospesi i **termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso**, scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio 2020. La sospensione riguarda anche i termini di risposta dell'Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello.

È prevista inoltre la sospensione di alcuni **adempimenti in materia ambientale**. Si segnala, fra questi, che l'art.113 del DL **ha prorogato la scadenza per la presentazione del MUD dal 30 aprile al 30 giugno 2020**.

---

## Versamenti e adempimenti: tabelle riassuntive

| SOSPENSIONE VERSAMENTI   |                                       |  |                                  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
|  | RITENUTE FISCALI                      |  | IVA                              |  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI |  |
|  | SOSPENSIONE                           | DATA DI VERSAMENTO   | SOSPENSIONE                      | DATA DI VERSAMENTO   | SOSPENSIONE                              | DATA DI VERSAMENTO   |
| <b>SETTORI PARTICOLARMENTE COLPITI</b><br><br>SENZA LIMITI DI FATTURATO  | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020         | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Versamenti di marzo              | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dal 2 marzo al 30 aprile 2020            | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |
| <b>IMPRESE CON FATTURATO INFERIORE A 2 MILIONI DI EURO</b> RESIDENTI O OPERANTI NELL'INTERO TERRITORIO DELLO STATO<br><br>(NON OPERANTI NEI SETTORI PIÙ COLPITI) | Dall'8 marzo al 31 marzo 2020         | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dall'8 marzo al 31 marzo 2020    | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dall'8 marzo al 31 marzo 2020            | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |
| <b>IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO</b><br><br>(NON OPERANTI NEI SETTORI PIÙ COLPITI)   | No sospensione                        | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020                             | No sospensione                   | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020                             | No sospensione                           | Scadenza posticipata al 20 marzo 2020                                    |
| <b>IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 2 MILIONI DI EURO</b> RESIDENTI O OPERANTI NELLE PROVINCE DI <b>BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA</b>                       | No sospensione                        | Scadenza posticipata dal 16 al 20 marzo 2020                             | Dall'8 marzo al 31 marzo 2020    | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | No sospensione                           | Scadenza posticipata al 20 marzo 2020                                    |
| <b>IMPRESE RESIDENTI O OPERANTI NELLA PRIMA ZONA ROSSA</b> A PRESCINDERE DAL SETTORE E DAL FATTURATO <sup>3</sup>  | Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020      | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dal 23 febbraio al 30 aprile 2020        | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |
| <b>PROFESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI CON FATTURATO INFERIORE A 400.000 EURO</b>  | Incassi dal 15 marzo al 31 marzo 2020 | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) | Dall'8 marzo al 31 marzo 2020    | A partire da maggio 2020, in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi) |  |  |



|                       | <b>PRELIEVO ERARIALE UNICO (PREU) E CANONE CONCESSORIO</b> |   |
|-----------------------|--|---|
|                       | <b>Sospensione</b>   | <b>Data di versamento</b>   |
| <b>Settore giochi</b> | 15 marzo al 30 aprile 2020                                 | Prima rata entro il 29 maggio 2020 ultima entro il 18 dicembre 2020 |

| <b>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI</b> |   |                       |                     |
|--|---|-----------------------|---------------------|
| <b>DATA ORDINARIA</b>                    | <b>ADEMPIMENTO</b>  | <b>NUOVA SCADENZA</b> | <b>RIF. NORM.</b>   |
| <b>7 marzo</b>                           | Trasmissione telematica Certificazione Unica all'Agenzia                                      | <b>31 marzo</b>       | Art.1, DL n. 9/2020 |
| <b>31 marzo</b>                          | Consegna ai dipendenti della Certificazione Unica   | <b>31 marzo</b>       | Art.1, DL n. 9/2020 |
| <b>15 aprile</b>                         | Messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate | <b>5 maggio</b>       | Art.1, DL n. 9/2020 |
| <b>25 marzo – 25 aprile – 25 maggio</b>  | Intrastat relativo al mese precedente   | <b>30 giugno</b>      | DM 24 febbraio 2020 |
| <b>30 aprile</b>                         | Dichiarazione annuale IVA   | <b>30 giugno</b>      | DM 24 febbraio 2020 |
| <b>30 aprile</b>                         | Comunicazione delle operazioni transfrontaliere del 1° trimestre 2020 (Esterometro)           | <b>30 giugno</b>      | DL n. 18/2020       |
| <b>31 maggio</b>                         | Comunicazione delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2020 (LIPE)                      | <b>30 giugno</b>      | DL n. 18/2020       |
| <b>23 luglio</b>                         | Presentazione modello 730 precompilato  | <b>30 settembre</b>   | Art.1, DL n. 9/2020 |

| <b>SOSPENSIONE ADEMPIMENTI ZONA ROSSA</b> |  |                       |                     |
|---|--|-----------------------|---------------------|
| <b>Data ordinaria</b>                     | <b>ADEMPIMENTO</b>                         | <b>NUOVA SCADENZA</b> | <b>RIF. NORM.</b>   |
| <b>25 febbraio</b>                        | Intrastat relativo al mese di gennaio 2020 | <b>30 aprile</b>      | DM 24 febbraio 2020 |

|   |   |                  |                     |
|---|---|------------------|---------------------|
| <b>28 febbraio</b>                              | Comunicazione enti esterni (banche assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asilo nido, veterinari, etc.) | <b>31 marzo</b>  | Art.1, DL n. 9/2020 |
| <b>28 febbraio</b>                              | Trasmissione telematica corrispettivi mese di gennaio   | <b>30 aprile</b> | DM 24 febbraio 2020 |
| <b>28 febbraio</b>                              | Comunicazione liquidazione periodiche 4° trimestre 2019   | <b>30 aprile</b> | DM 24 febbraio 2020 |
| <b>28 febbraio</b>                              | Comunicazione cessioni di crediti Sisma-bonus   | <b>30 aprile</b> | DM 24 febbraio 2020 |
| <b>Periodo compreso tra 8 marzo e 31 maggio</b> | Tutti gli adempimenti tributari (vedi tabella precedente)   | <b>30 giugno</b> | DL n. 18/2020       |